



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena
Settore Persona e Società

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI SOVICILLE DEL CASTELLO DI MONTARRENTI ALLO SCOPO DI RESTITUIRE IL LUOGO ALLA FRUIZIONE DELLA COMUNITA' TERRITORIALE.

Premessa

Il castello di Montarrenti è concesso al Comune di Sovicille in forza dell'accordo ex art.15 della L.241/1990, stipulato fra Provincia di Siena (proprietaria del bene) e Comune di Sovicille in data 18/4/2024, registrato presso Agenzia delle Entrate di Siena in data 05/03/2025 (identificativo telematico TZ925L000136000AA).

Il progetto oggetto di questo avviso ha come cornice generale il cosiddetto "Manifesto per Montarrenti", ossia la risultanza dei laboratori partecipati per il progetto "Castello e Comunità", un processo finanziato con fondi regionali, conclusosi nel 2023 e pubblicato nel febbraio 2024.

Il Manifesto ha indicato Montarrenti come valore identitario per l'intera comunità ed i laboratori hanno individuato i seguenti ambiti di attività per il Castello:

- Storia e Archeologia
- Natura e Sentieristica
- Cultura ed eventi connessi
- Agricoltura e Uso del bosco.

Lo scenario entro il quale deve orientarsi il percorso di coprogettazione è dunque basato su alcuni punti di forza che guardano al futuro del Castello:

- La inalienabilità di un bene che è ritenuto dalla comunità: importante per la sua memoria storica unica, simbolico ed identificativo del territorio;
- L'intenzione dell'Amministrazione Comunale che lo detiene di dividerne la gestione, articolando una progettualità in cui l'interazione fra pubblico ed altri soggetti garantisca la fruibilità del bene da parte della comunità;
- Montarrenti è un bene comune anche oltre i limiti amministrativi, è un luogo di snodo rispetto anche ai comuni limitrofi;

Tutto ciò premesso

Il Comune di Sovicille indice un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore (di seguito denominati ETS) disponibili a partecipare al processo di coprogettazione di un percorso finalizzato alla gestione del complesso di Montarrenti, da attuarsi in partenariato con il Comune di Sovicille.

Art. 1 - Ambiti della coprogettazione

Con riferimento all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017, gli ambiti sui quali attivare la coprogettazione sono i seguenti:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 2 - Quadro normativo e programmatico di riferimento.

- Art. 118 della Costituzione che prevede che “Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, in particolare all’art. 11, prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, all’art.15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001;
- Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2015, n. 13 “Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa”;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali anni 2021-2023. Redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, per quanto riguarda il tema dell’amministrazione condivisa, la coprogettazione e la sussidiarietà orizzontale, si ponga attenzione all’art. 55 del D. Lgs. 117/2017(Codice del Terzo Settore) che disciplina gli strumenti di amministrazione condivisa, affermando che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità (...) le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

In particolare, la coprogettazione rappresenta in sé uno strumento di partenariato che ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con gli Enti del Terzo Settore individuati tramite procedura di selezione pubblica.

Come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, la coprogettazione, assieme agli altri strumenti dell'amministrazione partecipata stabiliti dal suddetto art. 55, contribuisce a realizzare concretamente il principio di "sussidiarietà orizzontale" sancito dall'art. 118 della Costituzione attraverso il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nelle ordinarie funzioni svolte dalla P.A., in particolare per programmazione e gestione di servizi e progetti di interesse generale, di cui al Titolo VII del Codice del Terzo Settore.

Con la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore", la Regione Toscana, in attuazione del Codice del Terzo settore, ha disciplinato in modo sistematico "l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali".

La sopra citata LRT 65/2020 ha disciplinato l'istituto della coprogettazione agli articoli: 11, prevedendo tra l'altro che la pubblica amministrazione attivi "nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia", il procedimento della coprogettazione, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 117/2017" e 13, nel quale vengono esplicitati i principi nel rispetto dei quali devono svolgersi i procedimenti di coprogettazione.

In un contesto di amministrazione condivisa gli interventi da attivare sono frutto del concorso di tutti i soggetti, pubblici e di terzo settore, con finalità di interesse generale e sono tutti questi soggetti a ricercare le risorse necessarie per realizzarli.

La matrice dell'amministrazione condivisa è stata ben descritta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2020 (e ripresa delle linee guida DM n. 72/2021) che la definisce come modello che "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".

Non si tratta quindi di semplice trasferimento di risorse dal pubblico al privato per acquisire beni e servizi ma una "messa in comune" di risorse provenienti da diverse parti, di diversa natura, che determinano un effetto moltiplicatore innescato dalla collaborazione.

Art. 3 - Obiettivo della coprogettazione

La progettazione è finalizzata a rivitalizzare il Castello di Montarrenti, accrescendone la possibilità di fruizione pubblica, attraverso attività rientranti nei punti di cui al precedente articolo 1.

Sarà cura dell'Ente del Terzo Settore risultato ammesso, articolare e realizzare il progetto secondo le modalità puntualmente indicate nella coprogettazione e nel successivo Accordo di collaborazione.

Il soggetto accreditato, al quale sarà affidata la coprogettazione, dovrà dotarsi di idonea polizza di responsabilità civile e patrimoniale per danni a terzi e a cose, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dai rischi e da eventuali danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento dei servizi e delle attività e che siano imputabili all'affidatario.

Il soggetto accreditato e ammesso alla coprogettazione sarà individuato fra coloro che, entro i termini stabiliti, avrà presentato la manifestazione di interesse, sulla base della valutazione dell'idea/proposta progettuale avanzata e del curriculum presentato.

Art. 4 - Descrizione del bene

Il Comune di Sovicille detiene il Castello di Montarrenti in forza di un accordo ex art.15 L.241/1990, "Per il mantenimento all'uso pubblico del castello di Montarrenti con gestione comunale del compendio immobiliare di proprietà provinciale" stipulato con la proprietà Provincia di Siena (C.F. 80001130527) con sede a Siena, piazza Duomo n. 9, in data 18/04/2024 per la durata di 9 anni, dal 18/4/2024 al 17/4/2033.

Il compendio oggetto del presente accordo è catastalmente rappresentato come segue:

A) Catasto Fabbricati di Sovicille:

- foglio 84 particella 24 subalterno 6, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 150 (centocinquanta), rendita catastale Euro 286,63;
- foglio 84 particella 24 subalterno 7, categoria D/2, rendita catastale Euro 2.386,00;
- foglio 84 particella 24 subalterno 8, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 18 (diciotto), rendita catastale Euro 34,40;
- foglio 84 particella 24 subalterno 10, categoria A/2, classe 1, vani catastali 3 (tre), rendita catastale Euro 317,62;
- foglio 84 particella 24 subalterno 11, categoria D/2, rendita catastale Euro 1.316,00;
- foglio 84 particella 24 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 55 (cinquantacinque), rendita catastale Euro 88,06;
- foglio 84 particella 24 subalterno 13, categoria D/2, rendita catastale Euro 1.064,00;
- foglio 84 particella 24 subalterno 14, categoria D/2, rendita catastale Euro 748,00;

B) Catasto Terreni di Sovicille:

- foglio 84 particelle 14, 15, 16, 21 (porzione a parcheggio con vincolo di destinazione), 22 (porzione a parcheggio con vincolo di destinazione), 23, 27 e 28 per una superficie complessiva di metri quadrati 269.410;

C) Catasto Terreni di Chiusdino:

- foglio 7, particelle 1, 2, 3, 4 (vincolo di destinazione per cultura in atto), 5, 6, 7, 8, 9, 44, 45 e 46 per una superficie totale di metri quadrati 203.876.

Il Castello di Montarrenti appartiene al demanio culturale; è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10, comma 1, D. Lgs. n.42/2004 con provvedimento n. 478 del 20/07/2012.

Ai sensi dell'art. 57-bis del D. Lgs 42/2004 è stata rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 19/07/2017 (delibera n°118/2017) la prescritta autorizzazione, alle cui condizioni e prescrizioni il Comune di Sovicille, nella gestione dell'immobile, dovrà attenersi.

Il Comune di Sovicille si impegna a garantire l'accessibilità e la fruibilità del bene oggetto di tutela secondo le indicazioni impartite dai competenti uffici periferici del Ministero della Cultura ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Il piano economico-finanziario presentato dal Comune è stato approvato dalla Provincia con Determinazione n. 1377/2024.

Art. 5 - Contributo del Comune di Sovicille

In forza dell'art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il finanziamento erogato dalla pubblica amministrazione assume la natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della prestazione.

Pertanto, proprio per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il finanziamento del Comune di Sovicille sarà erogato (alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione), solo a titolo di parziale copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

Ciò premesso, per la realizzazione del Progetto il Comune di Sovicille mette a disposizione € 8.000,00 per ogni annualità di progetto.

Art. 6 - Corresponsabilità e compartecipazione dell'ETS.

La scelta di ricorrere allo strumento normativo della coprogettazione si fonda sulla sostanziale convergenza di obiettivi e valori che accomunano l'Amministrazione procedente e gli Enti del Terzo Settore, preziosi attivatori di comunità. Inoltre, attraverso la coprogettazione si può realizzare la progettazione di servizi e interventi incrementando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e

protezione sociale, accrescendo la qualità delle scelte finali e generando un rilevante impatto sociale complessivo.

Nello specifico l'ETS dovrà presentare una proposta progettuale tale che renda possibile il raggiungimento dell'obiettivo indicato all'art. 3 del presente Avviso.

Art. 7 - Caratteristiche essenziali delle proposte progettuali degli ETS

Gli ETS interessati dovranno presentare una proposta progettuale, sul modello dell'Allegato C che preveda attività ed interventi ricadenti negli ambiti di interesse di cui all'Art.1 del presente avviso.

Art. 8 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono invitati a partecipare al presente avviso gli Enti del Terzo Settore come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore, anche in partenariato con soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto (in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali) così come definiti dell'art. 13 comma 1 lett. b) punto 4 della LRT 65/2020.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione degli ETS

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del terzo Settore di cui all'art. 4 D. Lgs 117/2017 in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per collaborare con la Pubblica Amministrazione, in particolare, non essere incorso in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici o di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
2. Essere in possesso dei requisiti di ordine speciale e idoneità professionale ovvero:
 - per le cooperative sociali: a) attestazione di iscrizione RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo settore) anche in forma di avvenuta protocollazione della richiesta di iscrizione, fermo restando il regime transitorio di cui all'art.101 comma 3 del D.Lgs n.117/2017
 - per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sez. a) anche in forma di avvenuta protocollazione della richiesta di iscrizione ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura.
 - per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sez. b) anche in forma di avvenuta protocollazione della richiesta di iscrizione ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura.
 - per gli altri Enti del terzo settore: iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) anche in forma di avvenuta protocollazione della richiesta di iscrizione ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione.

Si richiama inoltre, quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

Il soggetto pubblico dovrà verificare il possesso dei requisiti di dichiarati dai soggetti interessati. Al fine di garantire una corretta conduzione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti gli Enti del Terzo Settore dovranno:

- collaborare con l'amministrazione procedente per garantire la coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi previsti e operare le necessarie azioni di correzione e riorientamento pur nella cornice di quanto stabilito all'interno dell'accordo di collaborazione;
- coadiuvare l'amministrazione procedente nelle attività di monitoraggio in itinere per la verifica del corretto avanzamento del Progetto e del raggiungimento degli obiettivi della coprogettazione di cui all'art. 3 del presente Avviso;

- dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dell'amministrazione procedente nel caso individui l'eventualità di scostamenti dal cronoprogramma o dalle scadenze fissate per il monitoraggio suddetto.

L'aggiudicatario è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, di seguito indicati.

- L'Ente del Terzo settore partner che occupi oltre cinquanta dipendenti, è tenuto a produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. [art. 47 c. 2 D.L. 77/2021]
- L'Ente del Terzo settore partner che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

3. Essere in possesso dei Requisiti di capacità tecnico-professionale.

La partecipazione al presente Avviso richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata negli ambiti di attività oggetto del presente Avviso.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione di soggetti diversi da ETS.

I soggetti diversi da ETS possono partecipare alla manifestazione di interesse solo in qualità di partner di una ETS partecipante.

Rientrano in questa fattispecie enti pubblici o privati che, in qualità di partner, manifestano interesse a partecipare al percorso quali:

- sostenitori (ovvero soggetti che hanno competenze specifiche rispetto all'oggetto del presente Avviso e possono dare il loro sostegno e il loro supporto ai progetti pur non partecipando operativamente alla sua realizzazione);
- finanziatori (ovvero soggetti che mettono a disposizione del progetto beni mobili o immobili);
- partner di progetto (in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali del progetto).

A titolo di esempio, possono presentare domande per i ruoli sopra indicati, gli Enti Pubblici, le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca, le Fondazioni Bancarie, Enti Religiosi e altre persone giuridiche private anche con finalità solidaristiche.

Art. 11 - Durata

Le proposte progettuali dovranno essere articolate su un periodo temporale avente scadenza 17/04/2033 e comunque da definire puntualmente in sede di coprogettazione.

Gli interventi e le attività dovranno essere avviati entro la data prevista dall'Accordo di Collaborazione.

Art. 12 - Quadro economico e spese ammissibili

In forza dell'art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il finanziamento erogato dalla pubblica amministrazione assume la natura di contributo a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della

prestazione. Pertanto, proprio per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il finanziamento sarà erogato (alle condizioni e con le modalità stabilite in sede di coprogettazione e specificate nell'Accordo di collaborazione), solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

Ciò premesso, per la realizzazione di quanto previsto, l'Amministrazione procedente mette a disposizione le seguenti risorse per l'intera durata del progetto quantificata in € 8000,00/anno (euro ottomila/00) a far data dalla stipula dell'accordo di collaborazione, per un totale di € 64.000 (euro sessantaquattromila/00).

Le risorse, ai sensi dell'art.12 della legge 241/90 verranno erogate a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, senza che esse costituiscano alcuna forma di corrispettivo.

L'erogazione avverrà a seguito di presentazione e verifica di congrua rendicontazione.

L'ETS, a parte quanto obbligatoriamente richiesto all'art. 6, dovrà mettere a disposizione risorse proprie da aggregare a quelle di natura pubblica tali che consentano un effettivo aumento dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi progettuali.

A questo scopo le suddette risorse saranno valutate sia sotto il profilo quantitativo in coerenza con il piano economico, sia sotto il profilo qualitativo in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi progettuali. L'ETS preciserà nel piano economico da allegare alla domanda di partecipazione le risorse che intende mettere a disposizione, le quali saranno definite in sede di coprogettazione e specificate nell'Accordo di collaborazione.

Art. 13 - Partecipazione alla Procedura in forma aggregata

Gli ETS potranno partecipare in forma singola o aggregata; in caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti potranno partecipare come Associazioni Temporanee di Scopo, costituite o costituende. In caso di A.T.S. costituenda, la formalizzazione dovrà comunque essere antecedente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione.

Art. 14 - Modalità di Presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 17,00 del giorno 12 maggio 2025, esclusivamente via PEC, all'indirizzo comune.sovicille@postacert.toscana.it la propria candidatura, contenente:

- a) domanda di partecipazione (fac-simile Allegato A)
- b) modello di autodichiarazione (fac-simile Allegato B)
- c) proposta progettuale (fac-simile Allegato C) redatta in massimo dieci pagine formato A4;
- d) piano economico (fac-simile Allegato D) che dovrà indicare sia una proposta relativa alle spese oggetto di rimborso da parte della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 5 e 12) sia le risorse proprie che il partner mette a disposizione in aggiunta al finanziamento pubblico;
- e) copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partner.

Tutti gli allegati sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta del soggetto concorrente.

Si precisa che, ai fini dell'accoglimento delle istanze, fa fede la data di ricezione della PEC da parte dell'Ente; ogni disguido relativo alla sua trasmissione è a carico dell'interessato.

La domanda dovrà riportare, nell'oggetto della PEC, la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per bando di coprogettazione e gestione in partenariato del Castello di Montarrenti".

La presentazione della domanda implica:

- l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso;
- l'accettazione incondizionata della rinuncia di ogni pretesa presente e futura sulla proprietà intellettuale di quanto proposto.

Art. 15 - Istruttoria e Valutazione

Le proposte progettuali pervenute saranno sottoposte a istruttoria da parte del Comune. A tal fine verrà nominata, con apposito atto della Responsabile del Settore Persona e Società, una commissione che verificherà il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, nonché la correttezza e la completezza delle istanze. La Commissione si riserverà la facoltà di richiedere ogni eventuale chiarimento o integrazione ritenuti necessari.

Verranno considerate inammissibili le domande:

1. mancanti anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione;
2. incomplete rispetto alla documentazione richiesta e/o non rispondenti alle prescrizioni indicate, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento entro il termine assegnato;
3. che contengono dichiarazioni false o mendaci;
4. presentate con modalità e tempistiche diverse a quanto prescritto dall'art.14.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di effettuare, nelle forme ritenute più opportune, controlli sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati nella candidatura. Si potrà quindi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere documentazione aggiuntiva o integrativa.

La Commissione procederà quindi a una valutazione comparativa tra le proposte progettuali ammesse, avendo a disposizione un punteggio totale di 100, secondo i seguenti criteri:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Coerenza e qualità della proposta, con particolare riferimento alle modalità innovative e/o migliorative per la realizzazione delle azioni	30
2	Progettualità inerente inserimenti lavorativi o collaborativi di persone svantaggiate	15
3	Esperienza nella gestione dei vari ambiti di intervento	20
4	Adeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione risultati attesi	10
5	Capacità di coinvolgimento delle reti formali e informali del territorio per la realizzazione dei progetti	10
6	Valorizzazione ETS in termini di quantificazione di risorse ulteriori messe a disposizione rispetto alle risorse destinate al Progetto e congruenti con gli obiettivi del progetto stesso	10
7	Utilizzo di metodo biologico per il recupero del compendio agricolo	5
	Punteggio totale	100

Per le proposte progettuali ammesse verrà stilata una graduatoria, approvata con atto del Responsabile del procedimento e pubblicata sul sito internet della Amministrazione Procedente. Il soggetto che risulterà primo nella suddetta graduatoria verrà invitato a partecipare ai Tavoli di coprogettazione per la formulazione condivisa dei progetti definitivi.

Art. 16 - Coprogettazione: fasi del procedimento e modalità di svolgimento

Il soggetto ammesso, tramite i propri referenti, parteciperà alle sessioni dei Tavoli di coprogettazione convocati dall'Amministrazione procedente. In questo consesso si procederà, in coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del presente Avviso, alla definizione condivisa delle progettualità definitive, a partire dalle proposte presentate in risposta al presente Avviso (con la possibilità di apportare variazioni al progetto inizialmente candidato).

Le sedute dei Tavoli saranno debitamente verbalizzate e i relativi atti - fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza - saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

I percorsi di coprogettazione si concluderanno entro 60 giorni dall'avvio del tavolo di progettazione,

salvo motivate necessità di proroga, con la definizione dei progetti operativi definitivi e con la stipula di un Accordo di Collaborazione con l'ETS coprogettante, ai fini della gestione dei servizi e della realizzazione degli interventi in progetto.

Art.17 - Accordo di Collaborazione

A conclusione del procedimento di coprogettazione, l'Amministrazione Procedente procede con l'approvazione, tramite apposito atto dell'ufficio competente, dei Progetti Definitivi e dello Schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art 11 della L. 241/90.

Tale Accordo disciplinerà specifici aspetti, tra cui:

- l'oggetto e la durata del rapporto;
- i reciproci rapporti fra le parti e i rispettivi impegni;
- il progetto operativo definitivo;
- la modalità di direzione, gestione e organizzazione dei servizi e degli interventi;
- le modalità e i termini di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo;
- le cause di risoluzione.

L'Amministrazione procedente si riserva comunque la facoltà di:

- non individuare alcun partner con cui stipulare il suddetto Accordo di Collaborazione, ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, oppure nel caso in cui nessuna proposta presentata sia valutata idonea;
- procedere in qualsiasi momento alla riattivazione della procedura di coprogettazione per eventuali esigenze che dovessero presentarsi in corso d'opera.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Elisabetta Burrini Responsabile del Settore Persona e Società, tel. 0577 049250, cell. 320 4317200, e-mail burrini@comune.sovicille.si.it, alla quale è possibile rivolgersi qualora un ETS intendesse effettuare un sopralluogo presso il complesso.

Art. 19 - Pubblicità, Trasparenza e Informazioni

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

L'Avviso e tutta la documentazione relativa al percorso di coprogettazione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione Procedente.

Può essere esercitato dagli interessati il diritto di accesso documentale ai sensi della L.241/1990.

Le richieste di informazioni potranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: info@comune.sovicille.si.it, comune.sovicille@postacert.toscana.it.

Art. 20 - Norme finali

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

Per quanto non espressamente qui previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Art. 21- Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al TAR Regione Toscana, nei

termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Art. 22 - Informativa sulla Privacy

I dati di cui il Comune procedente entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepito dal D. Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente Avviso. L'amministrazione Procedente dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della procedura in oggetto per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; essi saranno comunque utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Avviso. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.15 e ss. Del Regolamento UE679/2016. Il Titolare del trattamento è l'amministrazione procedente.

Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 è possibile scrivere all'indirizzo: info@comune.sovicille.si.it.

Maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali sono reperibili nel sito internet dell'amministrazione procedente.

Sovicille, lì 11 aprile 2025

La Responsabile del Settore
dr.ssa Elisabetta Burrini